



**Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta
UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO**
Servizio Tributi e URP

Protocollo: RU/4425

Rif:

All:

Torino, 12 febbraio 2020

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA INTERESSATE

OGGETTO: D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Nuovi adempimenti fiscali relativi ai depositi e distributori privati, agricoli ed industriali.

All'articolo 25, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise (TUA), è previsto l'obbligo di denuncia, rispettivamente:

1. per gli esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;
2. per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi;

Il medesimo articolo 25, comma 4 del predetto TUA, prevede, tra l'altro, che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

A seguito delle modifiche apportate con l'art.5, comma 1, lettera c) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i limiti di cui sopra sono stati modificati, come di seguito riportato:

- relativamente al punto 1, la soglia di capacità per cui si rende obbligatoria la denuncia dei depositi di cui al predetto articolo 25, comma 2, lett. a), è stata abbassata da 25 metri cubi a **10 metri cubi**;
- per il punto 2, la soglia di capacità per cui si rende obbligatoria la denuncia degli apparecchi di distribuzione automatica di cui al predetto articolo 25, comma 2, lettera c) è stata abbassata da 10 metri cubi a **5 metri cubi**.

Alla luce della modifica apportata, si intende per:

1. **Deposito minore:** il deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale avente aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non

- superiore a 25 metri cubi;
2. **Distributore minore:** l'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Al riguardo, gli esercenti di cui sopra dovranno, **entro il 1° aprile 2020**, munirsi della relativa **licenza fiscale** nonché del **registro di carico e scarico**, che sarà tenuto con modalità semplificate secondo quanto stabilito nella determinazione Direttoriale del 27/12/2019 Prot. n. 240433/ RU, reperibile sul sito di questa Agenzia.

Si precisa che la suddetta licenza attesta la sola idoneità fiscale all'esercizio dell'impianto, pertanto le ditte interessate dovranno essere preventivamente in possesso di tutte le autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, relative alla sicurezza antincendio, alla tutela dell'ambiente.

In particolare, per quanto concerne il distributore minore, all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio licenza fiscale di esercizio, il richiedente dovrà essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dello stesso, rilasciata dal Comune di competenza ai sensi della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14.

Per il rilascio della licenza, occorre trasmettere la modulistica corredata dalla relativa documentazione tramite posta raccomandata A/R oppure direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo delle Dogane di Torino – Via Giordano Bruno, 97 - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 15.30 - Funzionari di riferimento Sig.ra Esposito Lucia tel. 011.3484731 Dott.ssa Briguglio Concettina tel. 011.3484703.

Per quanto sopra esposto, considerato che molti esercenti "depositi/distributori minori" presentano apposite istanze intese ad ottenere il rimborso per le agevolazioni previste nel settore delle accise (ad es. autotrasporto, produzione forza motrice, ecc.), si raccomanda di ottemperare alle suddette prescrizioni entro termine previsto, in quanto, in mancanza, potrebbero non vedersi riconosciuta l'agevolazione.

Si rappresenta infine che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, del predetto Testo Unico delle Accise, chiunque esercita un deposito, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.032 euro a 5.164 euro.

Il Dirigente
Dott. Giovanni VIVALDA